Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 1037

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PANIZZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 2013(*)

Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate, di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255

(*) Testo ritirato dal presentatore

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si ripropone nello stesso testo dell'atto Senato 1332, presentato nella XVI Legislatura dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Boldi.

Esso prevede l'avanzamento degli ufficiali i cui ruoli sono stati istituiti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e precisamente il ruolo tecnico-operativo nell'Arma dei carabinieri, il ruolo tecnico-amministrativo nelle altre Armi e Corpi, il ruolo unico degli specialisti dell'Arma aeronautica nell'Aeronautica.

Lo stesso beneficio viene previsto a favore del ruolo di cui all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255. Per tali ruoli, la legge ha previsto il grado apicale di maggiore o grado corrispondente con il limite di età fissato a sessantatre anni.

Il disegno di legge, al fine di sanare evidenti anomalie e oggettive discriminazioni determinatesi a causa di successive, parziali e non organiche modifiche di legge, causa di diversificati trattamenti giuridici nell'ambito degli stessi ruoli istituiti dalla legge 10 maggio 1983, n. 212, si pone l'obiettivo di una loro rinnovata e tendenziale equiparazione, tramite il conseguimento del grado apicale di tenente colonnello anche per quei ruoli tecnici derivanti dalla legge istitutiva ma che finora non hanno beneficiato, come altri, di norme in questo campo più favorevoli.

Si ricorda infatti che a seguito di una revisione generale delle varie leggi inerenti lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, si è pervenuti ad una unica norma interforze valevole per tutte le Forze armate che, ponendo «ad esaurimento» (articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) il ruolo previsto dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, al contempo ne istituiva (articolo 5 dello stesso decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490) altri cosiddetti «speciali», alimentati in prevalenza con il personale appartenente al ruolo dei marescialli.

Mentre la progressione di carriera di tali suddetti ruoli speciali, alimentati dal ruolo dei marescialli, prevede che i maggiori vengano promossi al grado di tenente colonnello ad «anzianità» dopo cinque anni di grado, con la possibilità di progredire fino al grado di colonnello, lo stesso decreto legislativo n. 490 del 1997, che identifica i ruoli degli ufficiali di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, con la dizione di «ruoli tecnici», prevede invece che questi ultimi ufficiali vengano promossi al grado di maggiore dopo dodici anni dalla nomina a tenente, lasciando inalterata la progressione di carriera al grado apicale di maggiore già previsto. In considerazione di tale norma, il personale interessato permane nel grado di maggiore per un periodo medio di nove/dodici anni, fino al collocamento in congedo per limiti di età, fissato a sessantatre anni.

Successivamente, con l'articolo 42 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, il Corpo della guardia di finanza, in sede di revisione della legge dello stato giuridico ed avanzamento riguardante i propri ufficiali, ha soppresso il ruolo tecnico-operativo, previsto dalla legge n. 212 del 1983, ed ha iscritto gli ufficiali appartenenti a detto ruolo

in quello speciale o aeronavale con le anzianità assoluta e relativa possedute nel ruolo di provenienza, concedendo loro la possibilità di progredire in carriera fino al raggiungimento del grado di tenente colonnello e colonnello in servizio o, solamente per quelli transitati nel ruolo aeronavale, di generale di brigata, dando facoltà agli stessi di fruire in base alla normativa vigente di limiti di età più favorevoli rispetto a quelli previsti dalla legge n. 212 del 1983.

Nell'immediato, poiché per l'eccezione militare il grado di maggiore è assimilabile a tutti gli effetti al grado di tenente colonnello, il presente disegno di legge si propone di istituire il grado di tenente colonnello anche per gli ufficiali dei ruoli tecnici appartenenti alle quattro forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei carabinieri), oltre che per il ruolo di cui all'articolo 6 delle legge 6 agosto 1991, n. 255, che si trova nelle stesse condizioni.

L'istituzione di tale grado, così come proposto nel disegno di legge, non comporta oneri in quanto tutto il personale interessato, al momento dell'acquisizione di tale diritto è già «omogeneizzato», cioè equiparato, proprio ai fini dello stipendio, al grado di colonnello; non genera problematiche di sorta rispetto agli ufficiali dei ruoli normali e speciali, in quanto questi conseguono la promozione a tenente colonnello ad «anzianità» rispettivamente a quattro e cinque anni di permanenza nel grado da maggiore, mentre nella formula prevista da questo disegno di legge (sei anni di anzianità di grado da maggiore) il percorso di carriera dei ruoli tecnici resta meno favorevole per superare possibili obiezioni circa la non avvenuta equiparazione di questi ultimi ai ruoli normali o speciali.

Il presente provvedimento legislativo in definitiva rappresenterebbe esclusivamente un riconoscimento gratificante per quel personale che presta servizio nelle Forze armate da quaranta anni ed oltre ed è una risposta immediata alle specifiche richieste di questo stesso personale, su cui nella passata legislatura, in più occasioni si è registrata unità di intenti e ampia convergenza tra le forze politiche e le rappresentanze militari sulla opportunità di prevedere per i maggiori dei ruoli tecnici e di quello istituito dall'articolo 6 della citata legge n. 255 del 1991 l'avanzamento al grado superiore.

Il proponente, in definitiva, ritiene che sia ancora valido lo spirito del legislatore, che, con l'istituzione di tali ruoli, avvenuto con la legge 10 maggio 1983, n. 212, voleva dare la possibilità al personale sottufficiale ad essi appartenente, dimostratosi più meritevole – che rivestiva il grado apicale di maresciallo maggiore scelto, attualmente corrispondente a quello di 1º maresciallo luogotenente – di progredire nella carriera e di continuare a fornire in seno alle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato un prezioso e fattivo contributo scaturente dal brillante *curriculum* di carriera e da maturata esperienza personale.

Oggi, consentire a queste persone già dimostratesi ampiamente meritevoli, l'ulteriore gratificazione di un riconoscimento di carriera dall'esclusivo significato morale (ed è bene ripeterlo a titolo non oneroso) a coronamento di un lunghissimo e onorato servizio nei Corpi militari dello Stato costituisce un'esigenza davvero urgente di equanimità e di rispetto della dignità delle persone.

A tal fine il presente disegno di legge all'articolo 1, comma 1, propone l'integrazione alle norme d'avanzamento degli ufficiali dei ruoli in argomento, prevedendo per essi l'avanzamento al grado di tenente colonnello (capitano di fregata per la marina militare) «per anzianità», ricomprendendo i ruoli di cui all'articolo 6 delle legge 6 agosto 1991, n. 255.

Il comma 2 prevede, conseguentemente, l'adeguamento della dizione prevista dalla legge, secondo la modifica proposta.

Il comma 3 prevede l'inclusione nell'aliquota di valutazione degli ufficiali aventi sei anni di anzianità nel grado di maggiore

e, per un periodo transitorio di tre anni dall'entrata in vigore della legge, quelli aventi quaranta anni di servizio effettivo comunque prestato.

La norma prevista al comma 5 propone, infine, che i soggetti previsti all'articolo 1, commi 3 e 4, del presente disegno di legge che, nel corso del 2013, raggiungano i limiti di età valevoli per la cessazione dal servizio permanente siano promossi al grado superiore dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età, al fine di non penalizzare proprio alla fine del loro percorso lavorativo un'aspettativa legittima e, come è giusto ripetere, di esclusivo riconoscimento morale; nello stesso comma si fa salva la promozione prevista ai sensi dell'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, così modificato dall'articolo 5 della legge 2 dicembre 2004, n. 299, già prevista per l'avanzamento degli ufficiali cessati dal servizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2013, il grado massimo previsto per i ruoli istituiti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e dall'articolo 6 delle legge 6 agosto 1991, n. 255, è quello di tenente colonnello o grado corrispondente.

2. All'articolo 59 della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: «maggiore o grado corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «ufficiale superiore».

3. L'avanzamento al grado di tenente colonnello o grado corrispondente ha luogo per anzianità. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti i maggiori e gradi corrispondenti aventi sei anni di anzianità di grado.

4. Nelle aliquote di valutazione di cui al comma 3, riferite ai primi tre anni, sono inclusi, altresì, i maggiori aventi quaranta anni di servizio effettivo comunque prestato.

5. Per l'anno 2013 i maggiori compresi in aliquota di avanzamento di cui ai commi 3 e 4 che non possono essere valutati per raggiunti limiti di età e per la conseguente cessazione dal servizio permanente sono promossi al grado superiore dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età, fatta salva la promozione prevista ai sensi dell'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni.

€ 1,00